

Il Consiglio,

- tenuto conto che al 31 dicembre 2010 è scaduto il primo triennio formativo 2008-2010 ;
- tenuto conto, altresì, dell'eventualità che singoli iscritti potrebbero non aver raggiunto il numero di crediti prescritti dalla normativa in materia di formazione professionale continua ;
- considerato, inoltre, che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 10 dicembre 2010, ha stabilito di non concedere crediti formativi per i corsi di mediatore ;
- considerato, ancora, che lo stesso Consiglio Nazionale, nella seduta amministrativa straordinaria del 22 gennaio 2011, in relazione alle problematiche ed alle difficoltà che la nuova disciplina ha creato nel primo triennio formativo (2008-2010), ha disposto la possibilità di un recupero massimo di n. 15 crediti formativi, di cui n. 6 per la materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia ;
- considerato che il Consiglio Nazionale Forense, nell'adunanza del 25 febbraio 2011, per il secondo triennio formativo 2011-2013, ha determinato in n. 75 i crediti formativi che dovranno essere conseguiti, in luogo dei 90 originariamente previsti, di cui almeno n. 15 in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia ;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento nazionale per la formazione continua approvato dal C.N.F. nonché dell'art. 8 del Regolamento approvato da questo Consiglio dell'Ordine, il

mancato adempimento dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ;

- rilevata l'opportunità, nell'esercizio del potere di autoregolamentazione, di disporre un'ulteriore sanatoria, per il triennio formativo 2008-2010, pari ad altri n. 15 crediti formativi, di cui n. 6 in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia, in aggiunta a quelli disposti dal Consiglio Nazionale Forense ;

- preso atto dell'avviso favorevole espresso dalla Commissione per la formazione continua, costituita presso questo Consiglio ;

delibera

- per il triennio formativo 2011-2013, di determinare in n. 75 i crediti formativi che dovranno essere conseguiti, dei quali almeno n. 15 in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia ;

- di consentire, eccezionalmente, per il triennio formativo 2008-2010, agli iscritti che non abbiano raggiunto il numero di crediti formativi prescritti dalla normativa, di sanare tale mancanza **entro e non oltre la data del 31 luglio 2011**. Si precisa che i crediti formativi eventualmente imputati a completamento del triennio formativo 2008-2010 **non** potranno contemporaneamente essere valutati anche ai fini del nuovo triennio formativo 2011-2013 ;

- di consentire, sempre eccezionalmente, la riapertura del termine per la presentazione delle autocertificazioni, relative al triennio pregresso, che dovranno essere depositate presso la Segreteria del Consiglio, **entro e non oltre il 30 settembre 2011, utilizzando**

**l'apposita modulistica con la dicitura in alto a sinistra
"dichiarazione in sanatoria".**

Attesa la particolare rilevanza della deliberazione, che coinvolge l'interesse di tutti gli iscritti, si dispone che copia della deliberazione venga affissa nella bacheca del Consiglio dell'Ordine; che altra copia venga inserita nel sito internet del Consiglio; e, infine, che copia della deliberazione venga trasmessa via e-mail a tutti gli iscritti.

*Avvertenze - "È fatto divieto assoluto di modificare ogni documento contenuto nel sito web www.ordineavvocatilamezia.it.
Eventuali moduli ricevuti con modifiche allo stesso non saranno validati."